



Comune di San Giorgio Bigarello

AREA SERVIZI ALLA PERSONA – CULTURA – SPORT – POLITICHE ABITATIVE

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205
Codice Ufficio unico: UFH1ED - Codice ipa: c_h883

ALLEGATO A)

**SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SAN GIORGIO BIGARELLO E
L'ASSOCIAZIONE _____ PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI
PROMOZIONE E DIFFUSIONE DELLE TECNOLOGIE DIGITALI, ELETTRONICHE,
INFORMATICHE, MULTIMEDIALI, DI CATALOGAZIONE DIGITALE E DI ASSISTENZA ALLA
CITTADINANZA NELLE PROCEDURE TELEMATICHE (SPID-PEC) E PER L'UTILIZZO IN
CONCESSIONE DI UN LOCALE POSTO AL PIANO TERRA DELL'ARCHIVIO DEL COMUNE DI
SAN GIORGIO BIGARELLO - VIA GUIDO ROSSA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 56 DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 117 DEL 3 LUGLIO 2017 RECANTE IL "CODICE DEL TERZO SETTORE"**

L'anno _____ addì _____ del mese di
_____ in _____ presso
_____ fra:

il **Comune di San Giorgio Bigarello**, codice fiscale 80004610202 partita IVA 00474420205, rappresentato da
_____ visto il decreto
sindacale assunto a protocollo generale dell'ente al numero _____ del _____;

e

l'Organizzazione di Volontariato/Associazione di Promozione Sociale

_____ codice fiscale _____ partita IVA _____
rappresentata da _____ in qualità di legale rappresentante della stessa
avente sede legale in _____
costituita in data _____ iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ai sensi della Decreto
Legislativo n. 117/2017, in data _____ con _____ n. _____, di
seguito denominata Associazione;

PREMESSO che:

- il comma 1 dell'art. 56 del D.lgs. n. 117 del 03/07/2017 (Codice del Terzo Settore) prevede che "le
amministrazioni pubbliche possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di



Comune di San Giorgio Bigarello

AREA SERVIZI ALLA PERSONA – CULTURA – SPORT – POLITICHE ABITATIVE

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154

p.e.c. comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it

C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205

Codice Ufficio unico: UFH1ED - Codice ipa: c_h883

promozione sociale, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso del mercato”;

- il comma 2 del suddetto articolo prevede che “le convenzioni di cui sopra possono prevedere esclusivamente il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate”;

- l'art. 55 del codice su richiamato stabilisce che le modalità di coinvolgimento delle associazioni rispettino i principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento;

- i requisiti richiesti dalla legge, affinché organizzazioni e associazioni possano firmare la convenzione, sono:

- l'iscrizione da almeno sei mesi nel registro unico nazionale o nel registro previsto durante il periodo transitorio (ovviamente a decorrere dalla operatività di tale registro; durante il periodo transitorio vige l'articolo 101 comma 3 del d.lgs. 117/2017);
- il possesso di requisiti di moralità professionale;
- il poter dimostrare “adeguata attitudine” da valutarsi con riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come “concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione”, capacità da valutarsi anche con riferimento all'esperienza, organizzazione, formazione e aggiornamento dei volontari (articolo 56 commi 1 e 3 del d.lgs. 117/2017);
- il comma 3 dell'articolo 56 stabilisce che la pubblica amministrazione individui le organizzazioni e le associazioni di volontariato, con cui stipulare la convenzione, “mediante procedure comparative riservate alle medesime” nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento;
- con Delibera di Giunta comunale n.____ del _____ è stato approvato il presente schema di convenzione;
- con Determinazione n.____ del _____ è stata indetta la precedente procedura comparativa;
- dal giorno _____ al giorno _____ è stato pubblicato, sul sito istituzionale uno specifico “Avviso pubblico”, per consentire a tutte le associazioni e le organizzazioni di volontariato in



Comune di San Giorgio Bigarello

AREA SERVIZI ALLA PERSONA – CULTURA – SPORT – POLITICHE ABITATIVE

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205
Codice Ufficio unico: UFH1ED - Codice ipa: c_h883

regola con l'iscrizione al RUNTS e con gli ulteriori requisiti previsti dalla normativa, di accedere alla collaborazione di cui all'oggetto;

- svolta la procedura comparativa, con determinazione n. ____ del ____ è stata selezionato l'Ente del Terzo Settore denominato _____ per lo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione;

Richiamato il Decreto Legislativo 117/2017 “Codice del terzo settore” che all’art. 56, consente alle amministrazioni pubbliche di sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale “convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato”

SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Oggetto e durata della convenzione

Il Comune di San Giorgio Bigarello affida all'Organizzazione di Volontariato/Associazione di Promozione Sociale _____ che accetta, la gestione del servizio di promozione e diffusione delle tecnologie digitali, elettroniche, informatiche, multimediali, di catalogazione digitale e di assistenza alla cittadinanza nelle procedure telematiche (spid-pec) e concede a tale scopo in uso gratuito e in via esclusiva il locale posto al piano terra dell'archivio del Comune di San Giorgio Bigarello sito in Via Guido Rossa, come da planimetria allegata al presente atto.

La presente convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2026.

Articolo 2 - Obblighi del concessionario

Il concessionario si impegna a:

- utilizzare lo spazio concesso esclusivamente per la gestione del servizio in argomento;
- provvedere alle pulizie dei locali concessi;
- a dotarsi di una propria connettività.



Comune di San Giorgio Bigarello

AREA SERVIZI ALLA PERSONA – CULTURA – SPORT – POLITICHE ABITATIVE

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205
Codice Ufficio unico: UFH1ED - Codice ipa: c_h883

Per tutta la durata della convenzione la concessionaria sarà considerata, a termini di legge, consegnataria responsabile e custode del locale ad essa affidato e si obbliga a riconsegnare il locale al termine della concessione, nello stesso stato in cui lo ha ricevuto.

Eventuali migliorie/innovazioni da realizzarsi a cura della concessionaria dovranno ottenere il preventivo assenso del Comune ed essere rimosse a cura e spese della concessionaria al termine della convenzione.

La Concessionaria si impegna a non consegnare le chiavi a persone diverse dai membri del Direttivo (di cui verranno fornite le generalità all'Area Servizi alla Persona-cultura-sport-politiche abitative nonché all'Area Tecnica) e a riconsegnare le stesse alla fine del periodo di utilizzo. Nel caso di smarrimento da parte della concessionaria delle chiavi, la stessa ne dovrà dare immediata comunicazione al Comune e, allo stesso tempo, dovrà provvedere a propria cura e spese alla sostituzione dei dispositivi di chiusura e alla fornitura al Comune delle relative chiavi.

È facoltà della concessionaria, per finalità di sicurezza delle apparecchiature informatiche posizionate nel locale, chiudere lo stesso a chiave nei periodi in cui non è presente alcun proprio referente.

L'Associazione garantisce un recapito telefonico costantemente attivo, presso il quale sia reperibile un referente del servizio al quale fare riferimento in caso di urgenza.

Resta inteso che il locale rimane nella disponibilità del Comune per proprie esigenze che potranno manifestarsi durante il periodo della concessione.

La concessionaria si obbliga inoltre:

- ad assicurare l'uso diligente dei beni concessi da parte delle persone autorizzate onde evitare danni di qualsiasi genere;
- a tenere sollevato ed indenne il Comune da ogni responsabilità che dovesse derivare a persone o cose a causa delle attività svolte all'interno della struttura la cui responsabilità non sia imputabile al Comune;
- a presentare un calendario annuale delle attività e ad informare l'Amministrazione rispetto alle iniziative che intende organizzare.

Articolo 3 - Obblighi del Comune



Comune di San Giorgio Bigarello

AREA SERVIZI ALLA PERSONA – CULTURA – SPORT – POLITICHE ABITATIVE

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205
Codice Ufficio unico: UFH1ED - Codice ipa: c_h883

Il Comune metterà a disposizione in via esclusiva all'associazione il locale come identificato nella planimetria allegata.

Il Comune si impegna inoltre a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria del locale di che trattasi, nonché a sostenere tutte le spese concernenti l'illuminazione, il riscaldamento, l'approvvigionamento e il consumo di acqua e la fornitura di materiali igienici di consumo.

Non sarà messo a disposizione l'utilizzo del telefono.

Articolo 4 - Rimborso spese

Dato che "l'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario" (articolo 17 comma 3 del Codice terzo settore), il comma 2 dell'articolo 56 del Codice stabilisce che le convenzioni possano consentire esclusivamente il rimborso, da parte delle amministrazioni alle organizzazioni ed alle associazioni di volontariato, delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L'articolo 17, comma 3, del Codice vieta infatti i rimborsi spese di tipo forfettario.

A fronte delle attività oggetto della presente convenzione all'associazione sarà erogato un importo a rimborso massimo quantificato in euro 1.166,67 considerando che il servizio inizierà presumibilmente da settembre 2024, così suddiviso:

- euro 166,67 per l'anno 2024 considerato che il servizio verrà gestito da settembre a dicembre;
- euro 500,00 per l'anno 2025;
- euro 500,00 per l'anno 2026.

In tali casi l'Associazione annualmente dovrà trasmettere al Comune l'elenco dettagliato dei rimborsi spese sostenute per lo svolgimento dell'attività.

La liquidazione del rimborso avverrà a seguito della presentazione al comune di apposita relazione consuntiva a rendiconto delle prestazioni effettuate, relative ai servizi di cui alla presente convenzione e alle spese sostenute sottoscritta dal Presidente.

L'intera documentazione contabile inerente alle attività svolte in Convenzione, comprensiva dei documenti amministrativi originali, dovrà essere conservata dall'Associazione e posta a disposizione del Comune per eventuali ulteriori verifiche.



Comune di San Giorgio Bigarello

AREA SERVIZI ALLA PERSONA – CULTURA – SPORT – POLITICHE ABITATIVE

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205
Codice Ufficio unico: UFH1ED - Codice ipa: c_h883

Il Comune di San Giorgio Bigarello provvederà a liquidare il suddetto rimborso, entro 60 giorni dalla presentazione del rendiconto delle spese sostenute, mediante accredito sul CC comunicato dall'Associazione, successivamente alla presentazione degli appositi rendiconti delle spese sostenute e alla verifica di tutti gli adempimenti di legge previsti e la tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L.13/08/2010, n. 136 e ss.mm.ii. Il pagamento verrà effettuato entro 30 gg dalla presentazione della suddetta documentazione.

Articolo 5 - Modifiche/Integrazioni/Revoca

Le parti convengono di modificare e/o integrare la presente Convenzione in qualsiasi momento, qualora dovessero emergere nuove esigenze in materia.

Il concessionario ha il diritto di recedere in qualunque momento dalla convenzione, dandone preavviso al Comune con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno tre mesi prima della data di rilascio.

La presente Convenzione potrà essere revocata ad insindacabile giudizio della Amministrazione in caso di:

- violazione delle norme che la disciplinano;
- utilizzo dei beni oggetto della concessione per usi diversi;
- sostanziale modificazione dello statuto.

Articolo 6 - Assicurazione

La concessionaria ha l'obbligo di costituire per tutta la durata della presente convenzione, polizza assicurativa contro ogni e qualsiasi rischio derivante dall'attività gestita e organizzata all'interno dell'immobile in oggetto ed è tenuta a consegnarne copia al Responsabile dell'Area Servizi alla Persona-cultura-sport-politiche abitative al momento della sottoscrizione della presente convenzione.

L'Associazione è l'unica e sola responsabile per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività oggetto della presente convenzione, restando inoltre escluso ogni rapporto fra il Comune di San Giorgio Bigarello e i volontari a tal fine utilizzati.

Nessun rapporto di lavoro si può costituire per effetto della presente convenzione tra i volontari dell'Associazione ed il Comune di San Giorgio Bigarello, neanche a titolo precario o a tempo determinato. L'Associazione risponde inoltre in proprio per eventuali incidenti o danni procurati dall'uso di strumenti attrezzature e materiali inadeguati messi a disposizione.



Comune di San Giorgio Bigarello

AREA SERVIZI ALLA PERSONA – CULTURA – SPORT – POLITICHE ABITATIVE

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154

p.e.c. comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it

C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205

Codice Ufficio unico: UFH1ED - Codice ipa: c_h883

L'Amministrazione comunale è esonerata da ogni responsabilità conseguente.

Resta a completo ed esclusivo carico dell'Associazione qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione Comunale;

A norma dell'articolo 18 del Codice del Terzo settore, l'Associazione è tenuta all'osservanza e all'applicazione delle norme contrattuali, regolamentari, assicurative e di sicurezza sui luoghi di lavoro previste dalle vigenti normative per tutto il periodo di validità della convenzione.

Articolo 7 – Verifiche e controlli in corso di esecuzione delle attività oggetto della convenzione

L'Amministrazione comunale assicura il controllo e la vigilanza delle prestazioni erogate dall'Associazione attraverso la verifica periodica del perseguimento degli obiettivi in rapporto alle attività oggetto della convenzione riservandosi di apportare tutte le variazioni che dovesse ritenere utili ai fini della buona riuscita delle azioni ivi contemplate, senza che ciò comporti ulteriori oneri a carico dell'Associazione.

L'Associazione è tenuta alla puntuale esecuzione della convenzione apportandovi le variazioni richieste dall'Amministrazione comunale.

Articolo 8 – Trattamento dati personali

Ai sensi del Regolamento Ue n. 2016/679 e del d. lgs. n. 196 del 2003, le Parti danno atto che i dati personali trasmessi nel corso e in funzione del rapporto contrattuale verranno trattati nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali e, in particolare, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, nonché di minimizzazione, esattezza e limitazione della conservazione, esclusivamente secondo le modalità, finalità e limiti indicati nel documento di "Informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento Ue 2016/679", reciprocamente reso.

Articolo 9 – Risoluzione

Ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile, il Comune ha facoltà di risolvere la presente per ogni violazione o inadempimento delle obbligazioni assunte dall'Associazione.

Inoltre, il Comune può risolvere la presente:

- qualora l'Associazione violi leggi, regolamenti anche comunali, ordinanze o prescrizioni delle autorità competenti;



Comune di San Giorgio Bigarello

AREA SERVIZI ALLA PERSONA – CULTURA – SPORT – POLITICHE ABITATIVE

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205
Codice Ufficio unico: UFH1ED - Codice ipa: c_h883

- qualora l'Associazione venga sciolta e posta in liquidazione, ovvero si determini una sostanziale modifica nell'assetto associativo tale da far venir meno il rapporto instaurato con il Comune.

- qualora sopraggiungano per l'Associazione cause di carattere organizzativo che compromettano la possibilità di attuarla o, qualora, nel corso della sua durata, l'Associazione, per qualsivoglia motivo, venga cancellata dal Registro Generale Regionale delle Associazioni senza scopo di lucro

Nel caso in cui il Comune accerti che i servizi convenzionati non sono forniti in conformità a quanto concordato, ovvero non sono eseguiti con la dovuta diligenza, oppure che sussistono comunque situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte nel precedente art.1 della presente convenzione, dopo aver contestato almeno due volte, a mezzo lettera raccomandata, all'Associazione, le irregolarità rilevate può dichiarare la risoluzione del rapporto, senza oneri a proprio carico.

La risoluzione è efficace decorsi giorni trenta dalla comunicazione in forma scritta ad opera del Comune.

In caso di risoluzione spetterà all'Associazione il rimborso delle spese affrontate nel corso dell'attività svolta fino a quel momento.

L'Associazione può risolvere la presente convenzione in ogni momento, previa diffida di almeno quindici giorni, per provata inadempienza da parte dell'Amministrazione comunale degli impegni assunti.

Articolo 10 - Controversie

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si applicano le norme di legge in materia. I rapporti tra Comune ed Associazione si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

Foro competente è il Foro di Mantova.

Articolo 11 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, Comune ed Associazione rinviano al Codice civile ed alla normativa richiamata nelle premesse. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente. Attribuita a ciascuna delle parti la facoltà di recedere dalla presente Convenzione dandone preavviso all'altra nel termine di due mesi, con raccomandata con ricevuta di ritorno.



Comune di San Giorgio Bigarello

AREA SERVIZI ALLA PERSONA – CULTURA – SPORT – POLITICHE ABITATIVE

Piazza della Repubblica, 8. Tel 0376 273111 – Fax 0376 273154
p.e.c. comune.sangiorgio-bigarello@pec.regione.lombardia.it
C.F. 80004610202 – P. IVA. 00474420205
Codice Ufficio unico: UFH1ED - Codice ipa: c_h883

Articolo 12 - Registrazione

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, come previsto dall'articolo 5, comma 2 e dall'articolo 1, lettera "b" della Tariffa parte seconda, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per Associazione _____ (F.to _____ in modalità elettronica)

Per il Comune di San Giorgio Bigarello, Il Responsabile dell'Area servizi alla Persona-cultura-sport-politiche abitative (F.to _____ in modalità elettronica)